



COMUNE DI GENOVA

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI **DUE ACCORDI QUADRO DELLA DURATA DI ANNI UNO AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DELL' ENERGIA ELETTRICA** PER L'ALIMENTAZIONE DELLE UTENZE DEL COMUNE DI GENOVA E DEI SOGGETTI CONVENZIONATI CON LA STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL COMUNE DI GENOVA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PREMESSA

1. Costituisce oggetto del presente capitolato la disciplina della fornitura di Energia Elettrica per le utenze del Comune di Genova e dei seguenti Soggetti convenzionati

A.SE.F S.R.L. - AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L. - Via Frugoni Innocenzo 25 A, 16121 Genova - Codice fiscale 01248040998, di seguito denominata A.SE.F

A.S.Ter S.P.A. - Azienda Servizi Territoriali Genova S.p.A. - Via XX Settembre 15, 16121 Genova - Codice fiscale 03825030103 di seguito denominata A.S.Ter

A.M.I.U. S.P.A. - AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA - Via D'annunzio 27 E 75, 16121 Genova - Codice fiscale 03818890109 di seguito denominata A.M.I.U

AMT S.P.A. - Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. con Via Montaldo 2, 16137 Genova - Codice fiscale 03783930104 di seguito denominata AMT

S.P.IM. S.P.A. - SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A. Via Di Francia 1, 16149 Genova - Codice fiscale 08866890158 di seguito denominata S.P.IM

GENOVA PARCHEGGI S.P.A, Viale Brigate Partigiane n. 1, 16129 GENOVA - Codice fiscale 03546590104 di seguito denominata GENOVA PARCHEGGI

BAGNI MARINA GENOVESE S.P.A. Via Gabriele D'Annunzio 27, 16121 Genova - Codice fiscale 01226520995 di seguito denominata BAGNI MARINA

FONDAZIONE F.U.L.G.I.S., Via Bertani 6, 16125 Genova - Codice fiscale 01938620992 di seguito denominata F.U.L.G.I.S.;

CONSORZIO VILLA SERRA Via Carlo Levi 2, 16010 S.Olcese (Ge) - Codice fiscale 95052090107, di seguito denominato VILLA SERRA

FARMACIE GENOVESI S.R.L. Via Gabriele D'Annunzio 27, 16121 Genova - Codice fiscale 01266300993 di seguito denominata FARMACIE GENOVESI

RI.GENOVA RIQUALIFICAZIONE URBANA GENOVA S.R.L. Via Peschiera 16, 16122 Genova - Codice fiscale 01604410991 di seguito denominata RI.GENOVA

FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE, Passo Eugenio Montale 4, 16121 Genova, Codice fiscale 00279200109, di seguito denominato TEATRO CARLO FELICE

Tali forniture dovranno essere erogate in conformità a quanto descritto nel presente documento e nei punti di prelievo elencati, per ogni Committente, nell'”ALLEGATO 1 – PUNTI DI PRELIEVO”

Tutti i Soggetti convenzionati con la SUAC, anche in un momento successivo alla conclusione dei due accordi quadro, potranno stipulare i singoli contratti di fornitura dagli stessi discendenti nei limiti di capienza, ivi comprese le opzioni, di cui all'art 3 del presente Capitolato speciale.

L'affidamento oggetto del presente capitolato è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 (Codice degli Appalti) e ss.mm.ii. nonché del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti.

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

1. Si applicano le seguenti definizioni:

- a)** AEEGSI: l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico integrato di cui alla Legge 14/11/1995, n. 481.
- b)** Data di Attivazione della fornitura: data di inizio di erogazione dell'energia elettrica;

- c) Distributore Locale: è l'esercente il servizio di distribuzione, concessionario ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione.
- d) Energia Verde: è l'energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili non fossili così come definita alla lettera b) della deliberazione AEEGSI ARG/elt n. 104/11 e s.m.i.
- e) Fasce Orarie: fasce orarie di consumo previste nella Tabella 6 del TIV
- f) Fornitore/i: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara, con riferimento a ciascuno dei lotti per i quali la gara verrà svolta.
- g) Garanzia d'Origine (GO): ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 28/11 e così come definita ai sensi della deliberazione AEEGSI ARG/elt n. 104/11 e s.m.i. è il documento di cui all'art.15 della direttiva 2009/28/CE finalizzato a provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia.
- h) GSE: è la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. di cui al DPCM 11/05/04.
- i) Opzione Verde: è l'opzione facoltativa, attivabile dal Comune di Genova e dalle società convenzionate per i singoli punti di prelievo al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura che prevede la comprova tramite Garanzia d'Origine della produzione di Energia Verde per un ammontare almeno pari al consumo fatturato ai committenti per i Punti di Prelievo per i quali si è attivata tale opzione.
- j) Perdite di Rete: (c.d. perdite di rete standard) sono i fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti con l'obbligo di connessione di terzi così come definite nella colonna (A) della Tabella 4 del TIS.
- k) Punto di Prelievo: così come definito all'art. 1 del TIT la cui titolarità è riconducibile esclusivamente ad un'amministrazione pubblica individuata dall'art.1, D.Lgs.165/01 ed identificato in maniera univoca da un codice POD (Point of Delivery) e da un Numero Presa e dall'anagrafica richiesta negli Ordinativi di fornitura e nei relativi allegati.
- l) Quantitativo Stimato dei contratti: valore complessivo presunto delle forniture di 12 mesi consecutivi, espresso in MWh, indicato negli Ordinativi di Fornitura dei committenti.
- m) TIT (Testo Integrato Trasmissione, Distribuzione e Misura dell'energia elettrica): è l'Allegato A alla deliberazione AEEGSI ARG/elt n.199/11 e s.m.i. n. 348/07 e s.m.i. "Disposizioni dell'Autorità per l'Energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione".
- n) TIS (Testo Integrato Settlement): è l'Allegato A alla deliberazione AEEGSI ARG/elt n. 107/09 e s.m.i. "Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)(TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla deliberazione n. 111/06)".
- o) TIV (Testo Integrato Vendita): è l'Allegato A alla deliberazione AEEGSI ARG/elt n. 301/2012/R/eel e s.m.i. "Aggiornamento del testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali".
- p) Terna: è la società Terna – Rete elettrica nazionale S.p.A., di cui al DPCM 11 maggio 2004 che gestisce la rete di trasmissione nazionale

ARTICOLO 2

OGGETTO DEGLI ACCORDI QUADRO

Costituisce oggetto del presente capitolato la fornitura di energia elettrica per le utenze del Comune di Genova e dei soggetti convenzionati con la SUAC indicati in premessa, suddivisa nei seguenti lotti:

- ACCORDO QUADRO 1 (anche detto lotto 1) fornitura per tutte le utenze di bassa tensione sia di illuminazione pubblica che altre utenze, e fornitura per tutte le utenze di media tensione per illuminazione pubblica;
- ACCORDO QUADRO 2 (anche detto lotto 2) fornitura per tutte le altre utenze di media tensione (eccetto la media tensione per l'illuminazione pubblica).

La fornitura dovrà essere effettuata secondo le modalità previste nel presente capitolato.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, si precisa che la prestazione principale consiste nella fornitura di energia elettrica

Gli accordi quadro contengono condizioni già fissate, con la sola esclusione del timing, del luogo e delle specifiche caratteristiche dei singoli contratti che saranno stipulati sulla base delle condizioni stabilite in detti accordi quadro.

La Stazione Unica Appaltante stipulerà gli accordi quadro per ciascun lotto in forma pubblica amministrativa con l'/gli aggiudicatario/i e il Comune di Genova e i singoli soggetti aderenti potranno successivamente stipulare contratti aventi ad oggetto la fornitura per le proprie utenze.

I singoli contratti saranno conclusi a mezzo di scrittura privata e avranno per oggetto le modalità specifiche di esecuzione delle forniture richieste dal Comune e/o dai soggetti aderenti, sulla base delle rispettive esigenze e nel rispetto di quanto stabilito dagli accordi quadro.

ARTICOLO 3

DURATA E IMPORTI

Gli accordi quadro avranno durata di un anno dalla data di sottoscrizione, secondo quanto stabilito nel disciplinare dei gara.

LOTTO 1) – Euro 4.313.524,76, oltre IVA per la sola quota relativa al costo dell'energia.

LOTTO 2) –Euro 2.093.243,45 oltre IVA, per la sola quota relativa al costo dell'energia.

(oneri della sicurezza da interferenze pari a zero per entrambi i lotti, in considerazione del fatto che la società che gestisce la rete di distribuzione e trasporto è elemento terzo rispetto al/i fornitore/i che verrà/anno individuato/i in seguito all'espletamento della procedura di gara).

Si precisa che l'importo posto a gara di gara è presunto e che, in caso di mancato esaurimento dello stesso alla data di scadenza degli accordi quadro, gli aggiudicatari non potranno vantare alcuna pretesa al riguardo.

La Stazione Unica Appaltante si riserva la possibilità di :

- prorogare la durata degli accordi quadro per un massimo di sei mesi dopo la scadenza, purché nel rispetto dell'importo contrattuale;
- incrementare di un quinto l'importo degli accordi quadro alle medesime condizioni ivi previste, anche in riferimento ad altre società convenzionate.

La Stazione Unica Appaltante e/o i singoli contraenti dei contratti che verranno stipulati a seguito degli accordi quadro hanno diritto di risolvere rispettivamente l'Accordo Quadro e i singoli contratti, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a trenta giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui i parametri delle convenzioni Consip stipulate successivamente siano migliorative rispetto a quelle contenute negli accordi quadro e nei singoli contratti, sempre che l'appaltatore non acconsenta ad adeguarsi a tali parametri.

I singoli contraenti dei contratti che verranno stipulati a seguito degli accordi quadro hanno facoltà di risolverli e/o di ridurne l'importo, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a trenta giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite e purchè siano decorsi almeno sei mesi dall'avvio della fornitura, nel caso in cui, in corso di vigenza contrattuale, gli stessi abbiano a stipulare con soggetti terzi contratti di efficientamento energetico (EPC) che ricomprendano la fornitura di energia elettrica.

ARTICOLO 4

CAUZIONE

Ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Ditta aggiudicataria dovrà versare una cauzione definitiva per ogni lotto a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato. La cauzione definitiva dovrà essere pari al 1% dell'importo offerto dall'aggiudicatario per ogni lotto degli accordi quadro. La cauzione potrà essere ridotta del 50% ai sensi di quanto previsto dall'art.75 c.7 espressamente richiamato dall'art.113, comma 1.

Le cauzioni definitive potranno essere effettuate a mezzo fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal DPR n°635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del DPR n°449/1959, o anche da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n 385/1993 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le garanzie dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Le cauzioni definitive avranno durata pari a quella dell'accordo quadro cui si riferiscono e dovranno permanere nella misura sopra richiamato fino alla data di emissione dell'attestato di buon esito o di regolare esecuzione.

Le cauzioni vengono prestate a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dell'Accordo Quadro e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno.

La stazione appaltante ha diritto di avvalersi delle cauzioni per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione dell'accordo quadro disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre diritto di avvalersi delle cauzioni per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché per il pagamento della penale conseguente alla mancata stipula del contratto entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta di adesione di cui all'art. 17 del presente capitolato.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione delle cauzioni ove queste siano venute meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

N.B. Il documento comprovante il versamento delle cauzioni dovrà indicare la causale: "Gara accordo quadro per la fornitura di energia elettrica per l'alimentazione delle utenze del Comune di Genova e delle società convenzionate – Lotto 1" oppure "Gara accordo quadro per la fornitura di energia elettrica per l'alimentazione delle utenze del Comune di Genova e delle società convenzionate – Lotto 2" .

Ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., la/e Ditta/e aggiudicataria/e degli Accordi Quadro dovrà/anno versare una cauzione definitiva per ogni contratto dallo stesso discendente a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato. Ciascuna cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale calcolato sulla base dei prezzi fissati

nel/negli Accordo/i Quadro da cui discendono. In caso di ribasso di gara superiore al 10%, la garanzia richiesta sarà aumentata secondo quanto previsto all'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006. La cauzione potrà inoltre essere ridotta del 50% ai sensi di quanto previsto dall'art.75 c.7 espressamente richiamato dall'art.113, comma 1. I singoli contraenti potranno richiedere all'appaltatore la reintegrazione delle cauzioni ove queste siano venute meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. Le cauzioni relative ai singoli contratti vengono prestate a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 5

OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del/i Fornitore/i, intendendosi remunerati con il/i corrispettivo/i contrattuale/i tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Capitolato Speciale nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il/I Fornitore/i si obbliga/no ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato Speciale; in ogni caso, il/i Fornitore/i si obbliga/no ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione dell'Appalto, resteranno ad esclusivo carico del/i Fornitore/i, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali, ed il/i Fornitore/i non potrà/nno, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti di ciascun committente assumendosene ogni relativa alea.
5. Il/i Fornitore/i si impegna/no espressamente a:
 - a) impiegare, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle forniture secondo quanto specificato nel presente Capitolato e negli atti di gara.
 - b) provvedere all'attivazione/chiusura di punti di prelievo entro 3 giorni lavorativi (inteso come il termine massimo entro il quale il/i fornitore/i deve/ono inviare al distributore la richiesta di attivazione/chiusura ricevuta dai committenti), fermo restando il rispetto dei termini previsti dalle tabelle 13-14-15 dell'allegato A alla delibera 333/07 dell'A.E.E.G e s. m. i. Entro 48 ore dall'esecuzione dell'intervento il/i Fornitore/i comunicherà/anno l'avvenuta dismissione e/o attivazione dell'utenza a mezzo fax o attraverso la casella di posta elettronica messa a disposizione dai committenti.
 - c) Considerato inoltre che gli aspetti tecnici di riconsegna dell'energia (quali ad esempio tensione, potenza e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio e microinterruzioni, ecc.) sono di competenza del Gestore della rete locale, il Fornitore, per ogni prestazione, si impegna a garantire gratuitamente la propria assistenza e consulenza per la tutela degli interessi del Comune di Genova e delle società convenzionate nei confronti del gestore di

rete competente curando i rapporti con il distributore locale fino al raggiungimento del risultato finale.

- d) provvedere all'attivazione di punti di prelievo, richiesta da A.S.TER S.p.a. la quale provvede per conto del Comune di Genova a nuovi allacciamenti di Illuminazione Pubblica, fermo restando che, dopo il primo pagamento a carico di A.S.TER S.p.a. per l'allacciamento, l'utenza dovrà automaticamente essere volturata al Comune di Genova per la fatturazione dei consumi;
- e) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- f) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ai committenti di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nel presente Capitolato Speciale;
- g) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- h) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dai committenti;
- i) comunicare tempestivamente ai committenti le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Appalto indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- j) non opporre ai committenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla/e fornitura/e e/o alla prestazione dei servizi connessi;
- k) manlevare e tenere indenne i committenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. Il/i Fornitore/i si impegna/no ad eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze dei committenti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto e rinuncia/no espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dai committenti e/o da terzi autorizzati.

7. Il/i Fornitore/i si impegna/no ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici dei committenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del/i Fornitore/i verificare preventivamente tali procedure.

8. Il/i Fornitore/i si obbliga/no a consentire ai committenti di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

9. Il/i Fornitore/i si obbliga/no a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dai committenti

10. Il/i Fornitore/i si obbliga/no a:

- dare immediata comunicazione alle controparti di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Capitolato;
- prestare i servizi e/o le forniture oggetto dei Contratti di fornitura nei siti indicati nei punti di prelievo elencati, per ogni Committente, nell'ALLEGATO 1 – PUNTI DI PRELIEVO.

Nel caso in cui prima della stipula dei singoli contratti discendenti dagli Accordi Quadro, o nel loro corso di vigenza, i punti di prelievo subissero variazioni, anche rilevanti, rispetto a quanto

indicato nel suddetto Allegato 1, sarà onere del/i committente/i interessato/i darne tempestiva informazione al/i Fornitore/i che si obbliga/no a prestare i servizi e/o le forniture oggetto dei Contratti di fornitura nei nuovi siti indicati. I corrispettivi contrattuali saranno conseguentemente ricalcolati senza che il fornitore abbia nulla a che pretendere.

11. Il/i Fornitore/i prende/ono atto ed accetta/no che i servizi e/o le forniture oggetto del Capitolato dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dei committenti;

12. I servizi e/o la/e fornitura/e oggetto dei Contratti di Fornitura non sono affidati al/i Fornitore/i in via esclusiva, pertanto le controparti potranno affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.

13. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal/i Fornitore/i per l'esecuzione dei contratti, è fatto obbligo al/i Fornitore/i stesso/i di comunicare, ai committenti il/i nome/i del/i sub-contrattante/i, l'importo del/i contratto/i, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

ARTICOLO 6

ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Il Comune di Genova e i soggetti aderenti alla SUAC indicati in premessa provvedono, sulla base degli accordi quadro, ad inviare al fornitore un Ordinativo di Fornitura, contenente l'indicazione dei relativi Punti di Prelievo e dei Quantitativi Stimati dei contratti, riferiti nei punti elencati, per ogni Committente, nell'ALLEGATO 1 – PUNTI DI PRELIEVO al presente Capitolato.

2. Il fornitore, entro quindici giorni dal ricevimento di ogni ordinativo di fornitura, è tenuto a procedere alla stipula dei singoli contratti, che avranno la forma di scrittura privata. Il mancato rispetto di detto termine comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 18 del presente capitolato.

3. Gli elenchi di cui al suddetto allegato A non sono da considerarsi tassativi, in quanto i punti di prelievo possono aumentare e/o diminuire durante le fasi di predisposizione della gara o in corso di validità dei singoli contratti che verranno stipulati con i committenti. Potrà infatti essere richiesta in qualunque momento la sospensione e/o l'interruzione delle forniture presso uno o più punti di consegna oppure i committenti potranno chiedere l'estensione delle forniture ad utenze aggiuntive e i relativi prezzi faranno riferimento ad utenze con caratteristiche simili di potenza e d'uso.

In particolare sono assimilati ai punti di illuminazione pubblica tutti i dispositivi utilizzati al fine di garantire la sicurezza quali, ad esempio, semafori, telecamere di controllo, segnalatori luminosi.

4. A seguito dell'eventuale riduzione o aumento delle utenze per le quali viene effettuata l'alimentazione di energia elettrica, il Comune ed i Soggetti aderenti hanno facoltà di modificare i contratti già stipulati adeguandoli alle nuove utenze, fermo restando i prezzi al KW stabiliti nell'offerta, dandone preventiva comunicazione all'aggiudicataria.

5. I committenti s'impegnano a rilasciare al/i Fornitore/i, contestualmente alla stipula del contratti di Fornitura, le deleghe per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento, in conformità alla normativa vigente.

6. Il/i Fornitore/i s'impegna/no a fornire l'energia elettrica dal primo giorno del secondo mese successivo alla stipula del singolo contratto salvo diversa data concordata tra le parti. In ogni caso le forniture dovranno essere attivate esclusivamente il primo giorno solare del mese, purchè sia decorso il termine dilatorio di cui all'art. 11 c. 10 del D.Lgs. 163/2006 .

7. Il/i Fornitore/i sarà/anno obbligato/i ad eseguire le forniture richieste, nell'ambito dell'oggetto contrattuale. Resta inteso che, nel caso in cui il quantitativo effettivo delle forniture fosse inferiore ai Quantitativi Stimati dei contratti, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal/i Fornitore/i il

quale/i sarà/anno tenuto/i a dare seguito alle forniture ed a prestare i servizi a seguito delle stipule dei contratti di fornitura sempre entro i termini ed alle condizioni indicate nel presente Capitolato.

8. Resta comunque inteso che il/i Fornitore/i sarà/anno obbligato ad erogare l'energia elettrica effettivamente richiesta per i mesi indicati nel precedente articolo a partire dalle date di Attivazione delle forniture.

9. Qualora alla Data di Attivazione delle forniture, per cause non imputabili al/i Fornitore/i, le controparti non abbiano ottenuto lo svincolo - disdetta o recesso - dai precedenti contratti di fornitura di energia elettrica, gli Ordinativi di Fornitura, non avranno validità ed il/i Fornitore/i non dovrà/anno darvi esecuzione, avvisando immediatamente i committenti ed assistendoli, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura.

10. Qualora il/i Fornitore/i venga/no a conoscenza che, per cause imputabili alle controparti, a forza maggiore o a caso fortuito oppure per cause imputabili al Distributore Locale, verrà disattesa la Data di Attivazione, il/i Fornitore/i s'impegna/no a darne tempestiva comunicazione alle stesse.

11. Fatto salvo quanto indicato all'articolo 3 comma 1 secondo periodo del presente capitolato, in caso di non attivazione dell'opzione il/i Fornitore/i dovrà/anno iniziare l'erogazione di energia elettrica dalle date fissate per l'Attivazione delle forniture e cioè dal primo giorno del secondo mese successivo all'aggiudicazione definitiva, pena l'applicazione delle penali, di cui allo schema di contratto, per ogni mese di ritardo, purchè sia decorso il termine dilatorio di cui all'art. 11 c. 10 del D.Lgs. 163/2006.

12. Nel corso dei rapporti contrattuali il/i fornitore/i dovrà/anno dare indicazioni, per i singoli Punti di Prelievo, sulla congruenza tra fornitura e utenza in atto.

ARTICOLO 7

QUANTITA' E CARATTERISTICHE GENERALI DELLE FORNITURE

1. Il quantitativo stimato dei fabbisogni per il periodo di riferimento è così ripartito:

- Comune di Genova MWh 57.611,784 per tutte le utenze in bassa tensione, e quelle in media tensione per illuminazione pubblica;
- Comune di Genova MWh 6.114,520 per le altre utenze in media tensione;
- A.M.I.U MWh 2.200,000 per altre utenze in bassa tensione;
- A.M.I.U MWh 2.900,000 per le altre utenze in media tensione;
- A.S.Ter MWh 668,000 per altre utenze in bassa tensione;
- AMT MWh 2.304,822 per altre utenze in bassa tensione;
- AMT MWh 14.179,469 per le altre utenze in media tensione;
- A.SE.F MWh 221,971 per altre utenze in bassa tensione;
- S.P.IM MWh 4.980,554 per le altre utenze in media tensione;
- GENOVA PARCHEGGI MWh 676,294 per le altre utenze in bassa tensione;
- BAGNI MARINA MWh 36,156 per le utenze in bassa tensione per illuminazione pubblica;
- F.U.L.G.I.S. MWh 190,855 per altre utenze in bassa tensione;
- VILLA SERRA MWh 125,046 per le utenze in bassa tensione per illuminazione pubblica;
- FARMACIE GENOVESI MWh 96,000 per altre utenze in bassa tensione;
- TEATRO CARLO FELICE MWh 2.176,557 per le altre utenze in media tensione;
- RI.GENOVA MWh 9,948 per altre utenze in bassa tensione;

2. La gara sarà articolata in numero due lotti così suddivisi:

- A.Q. 1- fornitura per tutte le utenze di bassa tensione, e quelle di media tensione per illuminazione pubblica per un totale stimato di MWh pari a complessivi **Euro 4.313.524,76** riferito alla sola quota energia
- A.Q. 2 - fornitura per tutte le altre utenze di media tensione per un totale stimato di MWh pari a complessivi **Euro 2.093.243,45** riferito alla sola quota energia

Per ciascun lotto, oltre all'importo della quota energia, andranno riconosciuti all'aggiudicatario tutti i restanti corrispettivi dovuti per dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura ecc. stimabili, sulla base dei dati storici, in circa il 60% del valore dell'energia;

I valori sopra citati sono da considerarsi puramente indicativi. Le spese totali presunte **non impegnano quindi rispettivamente i committenti in alcun modo**, potendo gli stessi, in rapporto all'andamento dei consumi, subire un incremento o un decremento, anche in relazione a nuove disposizioni legislative in materia fiscale e/o relative alla fornitura di energia.

Non dovranno altresì essere addebitati ai committenti costi di attivazione e/o di inizio fornitura.

Nel caso in cui prima della stipula dei singoli contratti discendenti dagli Accordi Quadro, o nel loro corso di vigenza, i punti di prelievo subissero variazioni, anche rilevanti, rispetto a quanto indicato nel Allegato 1 al presente capitolato, sarà onere del/i committente/i interessato/i darne tempestiva informazione al/i Fornitore/i che si obbliga/no a prestare i servizi e/o le forniture oggetto dei Contratti di fornitura nei nuovi siti indicati. In conseguenza di ciò il/i quantitativo/i stimato/i dei contratti saranno conseguentemente ricalcolati.

3. Nell'ALLEGATO B) al DISCIPLINARE – PREZZI FORNITURA CONSIP sono riportate le basi d'asta unitarie, corrispondenti ai prezzi di fornitura relativi alla convenzione Consip Energia Elettrica 11 - lotto 1 - attivata in data 11 novembre 2013 , espresse in Euro/MWh, a cui saranno applicati gli sconti in percentuale offerti, che sono da intendersi al netto dei seguenti oneri:

- oneri di dispacciamento;
- servizio di trasmissione;
- servizio di distribuzione;
- servizio di misura;
- oneri di sistema (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A, UC, MCT) relativi al solo mercato libero;
- imposte e addizionali previste dalla normativa vigente.

4. I committenti al momento della stipula dei rispettivi contratti di Fornitura, s'impegnano al rilascio in favore del/i Fornitore/i dei diritti per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di capacità di trasporto e/o di approvvigionamento di energia elettrica che Terna S.p.A. e/o altre Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata del contratto di fornitura, con riferimento alle sole eventuali assegnazioni riconducibili alle somministrazioni oggetto dei singoli contratti di fornitura. Il detto rilascio avverrà a condizione che il/i Fornitore/i predisponga/no tutti gli atti necessari alla partecipazione alle sopraindicate procedure di assegnazione e sulla base dei consumi dei punti di prelievo dichiarati da ciascun committente, ed in conformità ai criteri ed alle prescrizioni che Terna S.p.A. e/o le preposte Autorità adotteranno.

A titolo indicativo, sulla base di una stima dei consumi effettuata da ciascun committente, vengono riportati nell'ALLEGATO A) AL DISCIPLINARE - STIMA CONSUMI ENERGIA i dati sui consumi divisi per fasce e per tipologia, forniti a titolo meramente indicativo, e come tali non vincolanti per i committenti.

Si precisa pertanto che la distribuzione dei consumi potrà essere diversa da quella risultante dal suddetto allegato e che questa eventuale differenza non potrà in nessun caso costituire giustificazione per una eventuale mancata fornitura di energia elettrica a ciascun committente, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria/indennitaria da parte del Fornitore.

5. I committenti potranno effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 – apposite verifiche ispettive relativamente al rispetto dei livelli di servizio prestati dal Fornitore. Il costo delle verifiche ispettive è a carico del Fornitore fino all'ammontare pari allo 0,1% del valore complessivo del contratto.

ARTICOLO 8

SERVIZIO DI TRASPORTO E DI DISPACCIAMENTO

1. Il/i Fornitore/i, in conformità alla normativa vigente, s'impegna a stipulare, per conto di ciascun committente, i contratti necessari all'attivazione del servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti. Gli oneri derivanti dai suddetti contratti saranno fatturati dal/i Fornitore/i a carico di ciascun committente secondo quanto stabilito nei successivi Articoli 13, 14 e 15 per il Comune di Genova e per gli altri committenti.

ARTICOLO 9

GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA

1. Le fasce orarie - F1, F2 ed F3 - come definite al precedente art. 2, potranno essere modificate a seguito ed in conformità alle eventuali modifiche introdotte dall'AEEG.

2. Ai fini della determinazione dei prelievi di potenza, per tutti gli aspetti inerenti il contratti di fornitura, si assume come potenza prelevata in ciascuna ora il valore medio della potenza prelevata nel quarto d'ora fisso in cui tale valore è massimo; in alternativa è facoltà dell'esercente assumere come potenza prelevata il 70% della potenza massima istantanea, così come definito all'art. 1, del TIT.

3. Il Distributore Locale di ciascun Punto di prelievo è responsabile della misura dell'energia elettrica e potenza consegnate. I consumi saranno misurati nelle modalità e nelle tempistiche definite dal Distributore Locale stesso nel rispetto delle regole fissate dall'AEEG. I parametri di qualità dell'energia fornita, per quanto attiene alla tensione e alla frequenza, sono quelli garantiti dal Distributore Locale, nel rispetto delle regole fissate dall'AEEG. Le interruzioni e le sospensioni delle somministrazioni non danno luogo a risoluzione del/i contratto/i né a risarcimento del danno da parte del/i Fornitore/i ai Committenti. Il/i Fornitore/i si impegna/no comunque a fornire alle controparti, a titolo gratuito, assistenza, connessa ad eventuali pretese avanzate dai medesimi, nei confronti del gestore della rete e/o distribuzione locale a cui è connesso, per quanto concerne la non idoneità del livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata. Si precisa che nel caso in cui, nel corso delle forniture, il trattamento della misura del Punto di Prelievo venga modificato dal Distributore Locale, a decorrere dal primo giorno del mese in cui la suddetta modifica avrà efficacia, verrà applicato il corrispondente prezzo previsto nei contratti di fornitura.

ARTICOLO 10

CERTIFICAZIONE DELL'“ENERGIA VERDE”

1. Il/i Fornitore/i, ai sensi della deliberazione AEEGSI ARG/elt n. 104/11/R e s.m.i. è tenuto a certificare la produzione di Energia Verde tramite Garanzia d'origine per tutti i Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata l'Opzione Verde per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo degli stessi. Ai fini della presente certificazione, limitatamente al periodo di validità degli stessi, possono concorrere anche i certificati GO – ICS: RECS.

2. E' obbligatorio rendere disponibile l'Opzione Verde per un quantitativo pari almeno al 20% del massimale dei lotti.

3. La possibilità di richiedere l'Opzione Verde è discrezionale per i committenti che autonomamente decidono se attivarla o meno, al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

4. Il/i Fornitore/i s'impegna/no a dare esplicita ed intelligibile evidenza della presenza dell' Offerta Verde all'interno del documento di fatturazione per il Punto di Prelievo per il quale l'Offerta viene attivata.

5.. Il/i Fornitore/i è/sono obbligato/i a dimostrare con idonea documentazione la produzione di un quantitativo di Energia Verde, per un quantitativo non inferiore al consumo totale fatturato ai Punti di Prelievo che abbiano attivato l' Opzione Verde. Il controllo potrà essere effettuato dai committenti allo scadere dei relativi obblighi contrattuali.

ARTICOLO 11

UTILIZZO DEL MARCHIO PER L'OFFERTA VERDE

1. Il/i Fornitore/i, con la stipula dei Contratti, s'impegna/no a rendere disponibile un Logo o un Marchio che per la durata delle forniture verrà concesso in uso alle controparti che abbiano attivato l'Opzione Verde, nonché, se disponibile, la licenza d'uso del suddetto Marchio.

2. Il costo dell'utilizzo del suddetto Marchio o Logo, è da intendersi remunerato nel corrispettivo di cui al successivo Articolo 14, comma 2.

ARTICOLO 12

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il/i Fornitore/i si obbliga/no ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il/i Fornitore/i si impegna/no a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato e dai Contratti di Fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

2. Il/i Fornitore/i si obbliga/no altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di aggiudicazione dell'appalto alla categoria, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006.

3. Il/i Fornitore/i si obbliga/no, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il/i Fornitore/i anche nel caso in cui questi non aderisca/no alle associazioni stipulanti o receda/no da esse, per tutto il periodo di validità dei contratti.

4. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al/i Fornitore/i di cui all'art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 in caso di subappalto.

ARTICOLO 13

SUPERVISIONE E CONTROLLO

1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione di quanto previsto dal presente capitolato sono svolte dai committenti ai quali è demandata anche l'applicazione delle penali indicate nello schema di contratto.

2. I committenti, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008, provvederanno a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei contratti.

ARTICOLO 14 CORRISPETTIVI

1. Il corrispettivo contrattuale mensile, al netto delle perdite di rete, sarà calcolato sulla base della formula di cui al successivo punto 8. Il corrispettivo relativo al primo mese di fornitura di ogni singolo contratto sarà dunque calcolato applicando la formula di cui al punto 8 del presente articolo per lo specifico mese di prelievo (M); lo stesso calcolo sarà effettuato per stabilire il corrispettivo relativo a tutti gli altri mesi.

2. Con riferimento all'Offerta Verde i committenti s'impegnano al pagamento del corrispettivo V, espresso in Euro/MWh, offerto dal/i Fornitore/i per tutta l'energia elettrica verde. Il corrispettivo è da intendersi fisso ed invariabile per tutte le tipologie di misuratore, contratto, Fascia di Consumo, Fascia Oraria e per tutta la durata dei contratti. Il corrispettivo V non è soggetto all'applicazione delle Perdite di Rete.

3. Il costo dell'attivazione dell' Offerta Verde è nullo.

4. I committenti si impegnano, al momento della stipula dei Contratti di Fornitura, al rilascio in favore del/i Fornitore/i dei diritti per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di capacità produttiva e/o capacità trasporto e/o strumenti di copertura che Terna o altre Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata dei contratti di fornitura, con riferimento alle sole eventuali assegnazioni riconducibili alle somministrazioni oggetto dei contratti di fornitura. I detti rilasci avverranno a condizione che il/i Fornitore/i predispongano tutti gli atti necessari alla partecipazione delle sopra indicate procedure di assegnazione in conformità ai criteri e prescrizioni che Terna e le suddette Autorità adotteranno. Il valore dell'eventuale assegnazione dei suddetti diritti è da intendersi incluso nel corrispettivo di cui al precedente comma 1.

5. Oltre ai corrispettivi di cui al precedente comma 1, sono totalmente a carico del Comune di Genova e degli altri committenti ciascuno per la specifica fornitura di competenza:

a. i corrispettivi relativi al dispacciamento del solo mercato libero del mese di riferimento, aumentati delle Perdite di Rete. Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché conguagliati al primo ciclo di fatturazione utile;

b. il servizio di trasmissione, distribuzione e di misura e gli oneri di sistema (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A, UC, MCT) relativi al solo mercato libero, come stabiliti, volta per volta, dall' AEEGSI;

c. le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente.

6. I corrispettivi contrattuali, su indicati, s'intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati ai commi 1, 2 e 5.

7. Resta inteso che con riferimento ai misuratori bi-orari (cioè atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie FB1 e FB2 di cui al TI) saranno applicati i medesimi corrispettivi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 5 relativi ai misuratori monorari (cioè non atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie).

8. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 saranno determinati mensilmente secondo la seguente formula:

$$C_{iM} = [C_{i0} + (CPIM - CPI0)] \lambda_i$$

dove:

C_{iM} è il corrispettivo contrattuale, espresso in Euro/MWh, di cui al precedente comma 1, differenziato per misuratore, tipologia di contratto e fascia oraria, relativo al mese di prelievo M;

- C_{io}** è il corrispettivo contrattuale offerto espresso in Euro/MWh, al netto delle perdite di rete, calcolato applicando le percentuali di ribasso offerte ai valori posti a base di gara, differenziato per misuratore, tipologia di contratto e fascia oraria;
- CPI0** è pari a 60,54 Euro/MWh;
- CPIM** è il Consip Power Index relativo al mese di prelievo M pari a pari a $(0,423 * \text{Brent}_M + 0,051 * \text{BTZ}_M)$, espresso in Euro/MWh ed arrotondato alla seconda cifra decimale;
- λ_i** sono le Perdite di Rete relative alla tensione di allaccio;
- Brent_M** è la media aritmetica dei nove mesi precedenti il mese di prelievo M delle quotazioni Mean del Brent (Dated) International Spot Crude price assessments pubblicate mensilmente sul Platt's Oilgram Price Report - Price Average Supplement, espresse in \$/bbl e trasformate in €/bbl applicando, a ciascuna delle predette quotazioni, la corrispondente media mensile del cambio €//\$ pubblicata dall'Ufficio Italiano Cambi;
- BTZ_M** è la media aritmetica dei nove mesi precedenti il mese di prelievo M delle quotazioni Mean del 1 pct (Fuel oil 1.0%) Cargoes CIF NWE/Basis ARA, pubblicate sul Platt's Oilgram Price Report - Price Average Supplement, espresse in \$/mt e trasformate in €/mt applicando, a ciascuna delle predette quotazioni, la corrispondente media mensile del cambio €//\$ pubblicata dall'Ufficio Italiano Cambi.

ARTICOLO 15

FATTURAZIONE

1. I corrispettivi, indicati al precedente art. 14, si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al/i Fornitore/i dall'esecuzione di quanto previsto dal presente Capitolato, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei corrispettivi contrattuali.
3. Le percentuali di ribasso offerte sono state determinate a proprio rischio dal/i Fornitore/i in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il/i fornitore/i medesimo/i di ogni relativo rischio e/o alea.
4. Il/i Fornitore/i non potrà/anno vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115, D.Lgs. n. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel presente Capitolato.
5. La fatturazione a carico del Comune di Genova e degli altri committenti dovrà avvenire secondo le modalità previste nel presente articolo e nel successivo art. 16.
6. La fattura deve essere conforme alle norme di trasparenza raccomandate dall'AEEGSI. Ciascuna fattura dovrà contenere il CIG per ogni committente e per ogni lotto e il riferimento al singolo punto di prelievo cui si riferisce con l'indicazione dei relativi consumi, delle letture e delle tariffe applicate e, relativamente alla fornitura per il Comune di Genova, riporterà l'indicazione toponomastica del sito di fornitura. I dati della fatturazione, delle letture e dei consumi, dato l'elevato numero dei punti di prelievo, dovranno essere forniti in formato di flusso elettronico elaborabile massivamente secondo le modalità di interscambio, formato e contenuto meglio specificati al successivo punto 10, nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini ivi indicati, pena l'applicazione delle penali previste nel presente capitolato. Resta salva la facoltà dei Committenti di concordare con il/i Fornitore/i ulteriori indicazioni da inserire in fattura e nel file di dettaglio.

7. Con riferimento alla fatturazione nei confronti dei Committenti la stessa avverrà con periodicità mensile. Tutte le fatture dovranno essere emesse in un'unica soluzione e, pertanto, dovranno riportare la stessa data di emissione e di scadenza del pagamento.

8. Ogni fattura dovrà essere inviata a ciascun contraente contestualmente al file contenente i relativi dati dei consumi di cui al punto 9 e dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata.

Nel caso del Comune di Genova, visto l'elevato numero di fatture, il/i Fornitore/i dovrà dare comunicazione attraverso Posta Certificata dell'avvenuta disponibilità delle stesse e del contestuale file, sul portale dedicato.

9. Il/i Fornitore/i dovrà/anno riportare in fattura il dettaglio dei consumi di ciascun Punto di prelievo misurati dal Distributore Locale alla cui rete le utenze delle controparti sono collegate. Qualora il/i Fornitore/i non abbia/no ricevuto dette misure in tempo utile per emettere la fatturazione, potrà/anno stimare i consumi sulla base del quantitativo stimato dei contratti ovvero utilizzando le misure storiche ottenute dal Distributore Locale, ove presenti, conguagliando i consumi non appena saranno disponibili i dati di misura del Distributore Locale attraverso l'emissione di note di credito (se la differenza è a favore del Comune di Genova e delle Società convenzionate. Nel caso in cui, dalla prima fattura successiva alla messa a disposizione dei dati di misura da parte del distributore locale, il fornitore non proceda al conguaglio, verranno applicate le penali di cui all'art. 18.

10. I dati della fatturazione e dei consumi, dato l'elevato numero dei punti di prelievo, devono essere forniti in formato di flusso elettronico elaborabile massivamente secondo le modalità di interscambio, formato e contenuto di seguito specificati:

a. interscambio dei flussi

Le modalità di interscambio devono prevedere i seguenti canali:

- a) sito WEB a cui l'utente dell'Ente, e degli altri Committenti possano collegarsi e, previa digitazione di *login* e *password*,
 - scaricare i flussi del periodo di fatturazione mensile nel formato di cui al successivo punto b. . Tali flussi devono rimanere disponibili per almeno sei mesi dalla data di pubblicazione sul sito;
 - scaricare massivamente le fatture, che devono essere rese disponibili nel formato PDF. Le fatture PDF di un unico periodo di fatturazione dovranno essere raggruppate in un unico file compresso o almeno scaricabili od elaborabili cumulativamente. Non è ammesso l'invio cartaceo delle stesse che, pertanto, non saranno ritenute validamente pervenute.

b. Formato dei flussi

I flussi devono essere disponibili in uno dei formati standard per l'elaborazione e il caricamento massivo da parte di gestionali ed ERP cioè: XLS, CSV, TXT e XML. Ogni flusso dovrà contenere tutte le fatture relative ad un periodo fatturato. Possono essere adottati gli standard EDI o tassonomie XML previste per il mercato delle *utilities* ma che, in ogni caso, prevedano flussi nei formati menzionati in precedenza. I flussi possono essere resi disponibili anche in formato compresso. A tal fine si allega al presente capitolato, a titolo esemplificativo, una tipologia di file utilizzabile da parte del Comune di Genova e dalle società convenzionate per l'importazione dei dati (ALLEGATO 2 - MODELLO file per fatturazione). Si precisa che dovrà contenere solo ed esclusivamente le utenze del committente a cui viene inviato.

c. Contenuto dei flussi

I flussi di fatturazione devono contenere i dati contabili e, in particolare, tutte le voci di dettaglio riferite ai costi, ai consumi e alle letture presenti in fattura. Pertanto quota energia, trasmissione, misura, distribuzione, oneri vari, dovranno essere esplicitati nel massimo dettaglio e relativamente ad ogni punto di prelievo. Dovranno essere specificati

in dettaglio le varie aliquote IVA adottate e, se presenti, penali per energia reattiva, CTS, ecc. Le fatture riferite a prestazioni diverse dalla fornitura quali allacci, aumenti di potenza, ecc. dovranno essere emesse singolarmente e nel file dovranno essere riportati i dettagli della prestazione. I Committenti potranno richiedere di effettuare la fatturazione raggruppata per i centri di costo che l'Ente stesso specificherà. Le voci dei consumi dovranno essere specificate in ordine al periodo di riferimento e riportati i dati relativi alle ultime letture effettuate. Dovrà inoltre essere fornito per ogni invio di flusso di fatturazione, un file di controllo contenente l'elenco delle singole fatture, il relativo importo ed il totale complessivo della fatturazione emessa. Qualora il flusso non sia conforme agli standard di cui sopra, compreso l'eventuale presenza di fatture intestate ad altri committenti, il Comune di Genova ed i Soggetti aderenti non potranno eseguire i pagamenti entro i termini stabiliti nell'art. 16. I termini di pagamento cominceranno a decorrere dal ricevimento del file corretto secondo le modalità in precedenza indicate. Potrà essere richiesta ed attivata una connessione VPN con cui il/i fornitore/i, utilizzando protocolli standard, possa/no depositare i flussi in un'area messa a disposizione dai Committenti su di un proprio server.

Il/i Fornitore/i, alla data di emissione, renderà/anno disponibili sul sito web le fatture e i flussi contenenti i dati delle stesse. Il/i fornitore/i dovrà/anno inoltre adeguare le modalità di interscambio e formato alla normativa sulla fatturazione digitale al momento dell'entrata in vigore della medesima.

11. Al momento della fatturazione il/i Fornitore/i dovrà/anno segnalare le anomalie riscontrate, per quanto riguarda il singolo Punto di Prelievo, in merito ad un superamento dei consumi medi mensili del 30% e i consumi nulli per periodi rilevanti.

12. Al fine dell'effettuazione di verifiche e controlli il Fornitore dovrà allegare alla fattura di competenza o rendere accessibile dal portale copia della fattura di trasporto ricevuta dal Distributore locale. Se tali fatturazioni non fossero rese accessibili per problematiche da ricondursi al/ai Fornitore/i i termini di pagamento saranno sospesi fino alla riattivazioni di tale funzionalità.

13. Il/i Fornitore/i dovrà/anno altresì fornire un report mensile, in formato di foglio elettronico, costruito in modo tale che, mese per mese, venga descritta la situazione di consumo con il miglior dettaglio disponibile, e che, per ogni punto di presa di ciascun committente riporti almeno le seguenti informazioni:

- Ragione sociale dell'intestatario.
- PoD.
- Indirizzo completo di fornitura.
- Tipologia di utenza secondo il TIT e smi.
- Consumi effettivamente assorbiti di energia attiva e reattiva divisi per fasce ove presente contatore orario.
- Potenze massime nel mese, eventualmente suddivise per fasce.
- Potenza disponibile.
- Importo totale del mese.

Il/i Fornitore/i dovrà inoltre provvedere alla fatturazione aggregata secondo gruppi omogenei di utenze definiti dai committenti all'interno di ciascun gruppo, dovrà essere disponibile il dettaglio (sopra descritto) di ciascuna utenza.

Con particolare riferimento ad AMT Spa il Fornitore è edotto che all'avvio del contratto di fornitura la Società fornirà un file dei propri gruppi di fatturazione e si impegna a adempiere con immediatezza agli obblighi di cui al presente comma.

In caso di mancato o parziale adempimento agli obblighi suddetti i committenti potranno applicare le penali previste all'art.7 comma 3 del presente Capitolato.

14. Il/i Fornitore/i è/sono altresì edotti che AMT Spa è esente dal pagamento dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto

urbano e interurbano ai sensi dell'art. 52, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 504/95 come modificato dal D.Lgs n.26/07 e che il contratto di fornitura che verrà stipulato da AMT conterrà una clausola che impegnerà il Fornitore a non addebitare tali importi per le utenze che saranno a tal fine specificamente indicate dalla Società. In caso di mancato o parziale adempimento al suddetto obbligo contrattuale AMT si riserva la possibilità di applicare le penali previste all'art.7 comma 3 del presente Capitolato.

ARTICOLO 16

PAGAMENTI

1. Il pagamento delle fatture, salvo errori contabili o di fatturazione, avverrà entro 30 giorni; i suddetti termini sono raddoppiati ai sensi dell'art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 192/12. Si specifica che il termine del pagamento decorre dal giorno del ricevimento, tramite PEC, della fattura e del relativo file con i dati di consumo nonché di quanto richiesto al punto 12 dell'art. 15 del presente capitolato. Per il Comune di Genova, in considerazione del rilevante numero di utenze, i termini non inizieranno comunque a decorrere fino alla data di effettiva possibilità di scaricare i dati dal portale ; non saranno validi pertanto ai fini della decorrenza invii delle fatture eseguiti tramite altri strumenti; nel caso in cui la fattura, il file riepilogativo con i dati di consumo e quello di dettaglio vengano fatti pervenire in giorni diversi il termine per il pagamento decorrerà dall'invio, sempre con Posta Certificata, dell'ultimo documento, in quanto solo da tale momento i contraenti avranno a disposizione gli elementi necessari per effettuare il controllo sulla correttezza della fatturazione. Nel caso in cui si riscontrassero errori contabili o di fatturazione, i 30 giorni decorreranno dal ricevimento della nota con la quale il fornitore emenda e/o rettifica il contenuto della fattura originaria ovvero rimette la fattura corretta.

2. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, i committenti procederanno in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

3. I committenti, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisiranno d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del/i Fornitore/i in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

4. Il/i Fornitore/i, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà/anno tempestivamente noto alle controparti le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate negli accordi contrattuali; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il/i Fornitore/i non potrà/anno sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

5. Nel caso in cui risulti aggiudicatario un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, con riferimento a ciascuna delle controparti ed a ciascuno dei contratti di fornitura, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dei committenti potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che i Fornitori si impegnano a trasmettere. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 5 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il/i Fornitore/i potrà/anno sospendere le forniture e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Capitolato Speciale.

7. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'Impresa/e aggiudicataria/e, si impegna/no a comunicare, entro sette giorni, alle controparti eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume/ono espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

ART. 17

PENALI

1. Per ogni mese di ritardo, non imputabile al Committente, ovvero derivante da forza maggiore o caso fortuito, oppure da grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale, rispetto alla Data di Attivazione della fornitura, che dovrà avvenire dal primo giorno del secondo mese successivo all'aggiudicazione definitiva, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla controparte una penale pari a Euro 1.500,00=(millecinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il valore della mancata fornitura verrà calcolato moltiplicando il Quantitativo stimato del contratto per 12 € cent/kWh, dividendo per 365 giorni e moltiplicando per i giorni di ritardo.
2. Nel caso in cui il fornitore non proceda alla stipula di un contratto entro quindici giorni dal ricevimento del relativo ordinativo di fornitura, verrà applicata (la Stazione Unica Appaltante applicherà) la penale di 1.500,00 Euro (millecinquecento/00) per ogni mese di ritardo.
3. Per ogni giorno, non imputabile al Committente, ovvero derivante da forza maggiore o da caso fortuito oppure da grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale, in cui il Fornitore esegua la fornitura in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Capitolato Speciale, la controparte applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 100,00=(cento/00) e comunque fino alla concorrenza della misura massima pari al 10% del valore della fornitura, sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, al Capitolato Speciale e al presente Contratto di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Qualora il Fornitore non abbia assolto, anche in forma parziale, all'obbligo di cui all'art. 11 del Capitolato Speciale, e cioè, non abbia certificato i quantitativi dovuti di Energia Verde o lo abbia fatto in maniera non conforme, sarà tenuto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, a:
5. assolvere, entro 10 giorni lavorativi dall'accertamento dell'inadempienza, l'impegno preso con le controparti e a corrispondere alle stesse una penale pari ad un importo di € cent 0,05 per ogni kWh per il quale sia stata accertata l'inadempienza;
6. ovvero alla restituzione entro 10 giorni lavorativi dall'accertamento dell'inadempienza dell'importo, versato dal Committente, per l' Offerta Verde, e a corrispondere una penale pari ad un importo di €cent 0,10 per ogni kWh erogato nella Fornitura del Punto di Prelievo per il quale sia stata accertata l'inadempienza;

7. Per la mancata operatività del servizio di consulenza e assistenza, non imputabile al Committente, ovvero derivante da forza maggiore o caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere una penale pari a Euro 100,00=(cento/00) per ogni giorno di mancata operatività, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Qualora il Fornitore, nel produrre le fatture, non si attenga a quanto disposto dall'art. 15 del presente Capitolato Speciale, è facoltà del committente applicare la penale pari ad euro 1.500,00 per ogni flusso di fatturazione non rispondente ai criteri stabiliti. Tale penale non sarà applicata nel caso in cui gli inadempimenti descritti nel precedente comma si verificano nel primo bimestre del contratto.
9. Nel caso in cui, nella prima fattura successiva alla messa a disposizione dei dati di misura da parte del distributore locale, il/i fornitore/i non proceda/no al conguaglio con le precedenti fatture, il Comune e le società, per ogni giorno di ritardo, applicheranno sull'importo non conguagliato gli interessi legali di mora così come definiti dall'art. 1, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 192/12.
10. Nel caso in cui il/i fornitore/i non proceda/no a volture e/o cessazioni delle utenze del Comune di Genova o delle società convenzionate ed al relativo conguaglio entro la prima fatturazione successiva alla richiesta verrà applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari all'1% dell'importo medio giornaliero riferito alla singola utenza interessata per ogni utenza, salvo adeguate motivazioni.
11. Nel caso in cui il/i fornitore/i non proceda/no al conguaglio definitivo in riferimento alle utenze cessate, per ogni utenza cessata non conguagliata entro la fatturazione successiva alla cessazione verrà applicata una penale pari all'1% dell'importo da conguagliare, salvo adeguate motivazioni.
12. Infine, qualora nel controllo delle fatture addebitate vengano rilevati errori o imprecisioni, saranno contestate tali irregolarità al Fornitore, provvedendo a recuperare l'importo non dovuto sulla prima fattura utile.

ART. 18

APPLICAZIONE DELLE PENALI

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalle controparti;

In caso di contestazione dell'inadempimento da parte del Committente, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano alle controparti nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 17 del presente capitolato, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Committente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al citato articolo 17, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Il Committente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dei propri contratti; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nell'art. 17 del presente contratto non preclude il diritto del/i Committente/i a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 19 TRASPARENZA

1. Il/Il Fornitore/i espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiarano che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dei Contratti di Fornitura ;

b) dichiarano di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dei Contratti di Fornitura

c) si obbligano a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dei Contratti di Fornitura rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) dichiarano con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

ARTICOLO 20

ASSISTENZA E CONSULENZA

Il/i Fornitore/i dovrà/anno comunicare un indirizzo e-mail, un numero telefonico e uno di fax di un referente tecnico e di un referente amministrativo per soddisfare richieste di informazione ed assistenza quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a. richieste di informazioni circa i contratti in essere;

b. ricezione degli Ordinativi di Fornitura;

c. richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione delle forniture;

d. richieste relative allo stato di attivazione delle forniture;

e. richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione.

Gli orari di ricezione delle chiamate saranno, per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:30 alle ore 17:30. Alla stipula dei contratti il Fornitore ha facoltà di spostare il suddetto intervallo orario con una flessibilità di 30 minuti (in anticipo, massimo 8:00 -17:00; in posticipo, massimo 9:00-18:00).

ARTICOLO 21

RISERVATEZZA

1. Il/Il Fornitore/i ha/nno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. Il/i Fornitore/i è/ sono responsabile/i per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, i Committenti hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto i contratti di fornitura, fermo restando che il/i Fornitore/i sarà/anno tenuto/i a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ai Committenti.

5. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 22, il/i Fornitore/i si impegna/no, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

ARTICOLO 22

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il/i Fornitore/i assume/ono ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il/i Fornitore/i, pertanto, si obbliga/no a manlevare le controparti dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2. Qualora venga promossa nei confronti di ciascun committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il/i Fornitore/i assume/ono a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi i committenti sono tenuti ad informare prontamente per iscritto il/i Fornitore/i delle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dei committenti, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, gli stessi hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dei rispettivi contratti di fornitura, recuperando e/o ripetendo i corrispettivi versati, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

ARTICOLO 23

FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova

ARTICOLO 24

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

3. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ARTICOLO 25

RINVIO ALLA NORMATIVA

Per quanto non regolato dal presente capitolato, trova applicazione la documentazione allegata alla convenzione CONSIP – Energia Elettrica 11 per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni in vigore per il lotto 1 scaricabile al sito:

<https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Convenzioni>

ALLEGATI

Sono parte integrante del presente capitolato i seguenti allegati:

ALLEGATO 1) – Punti di Prelievo per ogni Committente

ALLEGATO 2) MODELLO file per fatturazione

